

## La circolare di lavoro e previdenza n. 30/2019

# Le nuova modalità di rilascio del modello A1

di Gianluca Bongiovanni - consulente del lavoro

e Beniamino Gallo - pubblicista - esperto in materia previdenziale

*In un contesto nel quale l'Unione Europea costituisce un quadro di riferimento irreversibile e l'economia rappresenta un fenomeno globale, le imprese italiane colgono le opportunità di business che si presentano oltre i confini nazionali. È dunque naturale che i lavoratori che da queste dipendono siano inviati a svolgere sempre più spesso la loro opera all'estero, sia per brevi attività che per esigenze di medio e lungo periodo.*

*In questo ambito, gli adempimenti obbligatori in tema di amministrazione del personale comportano non poche difficoltà di gestione: si tratta, infatti, di conciliare la normativa italiana con quelle dei Paesi ospitanti, al fine sia di assicurare i livelli minimi di tutela ai lavoratori coinvolti, sia il rispetto delle normative estere, evitando al contempo le relative sanzioni.*

*In ambito previdenziale, ad esempio, il datore di lavoro deve innanzitutto porsi il problema di determinare quale normativa applicare al dipendente: il principio della territorialità (ovvero della "lex loci laboris") rappresenta il cardine fondamentale e impone che al lavoratore debba essere applicata la legislazione sociale in vigore nello Stato ospitante. Tale principio, però, è in palese contrasto con l'esigenza di frequenti spostamenti richiesti dalle aziende ad alcuni lavoratori e finirebbe per danneggiare la loro carriera previdenziale. Maturando molteplici periodi contributivi in Paesi diversi si verificherebbe un evidente danno previdenziale in termini di maturazione del diritto alla pensione e di quantificazione della prestazione stessa.*

*Inoltre, considerato che in Italia vige un sistema previdenziale obbligatorio, al lavoratore potrebbe essere applicata una doppia imposizione contributiva, derivante dall'obbligo di versamento dei contributi nel Paese di esecuzione della prestazione lavorativa, in applicazione del principio di territorialità, e della contribuzione obbligatoria del Paese di provenienza.*

### **Il distacco dei lavoratori**

L'applicazione rigida del principio di territorialità comporterebbe, dunque, importanti effetti indesiderati, palesemente in contrasto, tra l'altro, con gli stessi principi fondanti l'UE, fra i quali quello della libera circolazione delle persone, dei capitali e delle merci.